

ACCERTAMENTO

Niente presunzione sui prelievi bancari per il socio amministratore

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **accertamento da indagini finanziarie**, la **presunzione sui prelevamenti** di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), a seguito della **sentenza n. 228/2014** della **Corte Costituzionale**, che ne ha limitato l'uso ai soli imprenditori, **non trova applicazione** nei confronti di colui che rivesta la posizione di lavoratore dipendente o comunque di **socio e amministratore**, **non** essendovi **equivalenza** tra la qualifica di **amministratore** e quella di **imprenditore**, dacché il rapporto che lega l'amministratore alla società è di **"immedesimazione organica"** e deve essere ascritto all'area del **lavoro professionale autonomo** ovvero qualificato come **rapporto societario "tout court"**.

Sono queste le interessanti conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 37368, depositata ieri 30 novembre**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica a due **soci e amministratori** di una s.r.l. degli **avvisi di accertamento da indagini finanziarie**, che avevano evidenziato **movimentazioni bancarie in contrasto con i redditi dichiarati**.

Nei gradi di merito, i contribuenti risultavano **soccombenti**. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che i contribuenti avevano conseguito soltanto **redditi da lavoro subordinato o assimilabile**, sicché l'Amministrazione finanziaria aveva legittimamente tenuto conto dello **scostamento tra versamenti effettuati e redditi dichiarati**, mentre le **giustificazioni** addotte dai contribuenti erano **generiche**.

I contribuenti proponevano pertanto **ricorso in Cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, che gli **avvisi di accertamento** loro notificati fossero **illegitimi** in quanto fondati sulla presunzione sui prelevamenti di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), che tuttavia è stata dichiarata **inconstituzionale per i lavoratori autonomi**.

La **Corte di Cassazione** ha ritenuto **fondata la suddetta doglianza** rammentando preliminarmente che, dopo la [sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale](#), nei confronti dei **lavoratori autonomi** è arbitrario ipotizzare che i **prelievi ingiustificati** da conti correnti bancari siano destinati ad un **investimento** nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia **produttivo di un reddito**.

In particolare, è stato precisato che la presunzione di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui sia i **prelevamenti** che i **versamenti** operati sui conti correnti bancari non annotati contabilmente vanno imputati ai **ricavi** conseguiti nella propria attività dal contribuente, si riferisce **ai soli imprenditori** e non anche ai **lavoratori autonomi** o professionisti intellettuali, sicché in seguito alla [sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014](#) non è più sostenibile l'equiparazione tra **attività di impresa e professionale** per gli anni anteriori (cfr., [Cass. sent. 11.11.2015, n. 23041](#)).01

Sulla scia di tale premessa, la Cassazione ha affermato che: «**a maggior ragione** nel caso in esame che attiene alla posizione **di lavoratore dipendente** o comunque di **socio e amministratore**, può essere applicata solo la **presunzione di reddito imponibile** dei "versamenti", ma **non quella di prelevamenti**».

Al riguardo, è stato altresì precisato che **la qualifica di amministratore non equivale a quella di imprenditore**, dal momento che **l'amministratore di società di capitali**, ove ricorrono i presupposti, può svolgere anche attività di **lavoro subordinato**, e che il **rapporto** che lega l'amministratore alla società è di **"immedesimazione organica"** e deve essere ascritto all'area del **lavoro professionale autonomo** ovvero qualificato come **rapporto societario "tout court"** (cfr., [Cass. sent. 9.05.2019, n. 12308](#)).

Quanto, poi, all'applicabilità della pronuncia di incostituzionalità, i giudici di vertice hanno affermato che **gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità** del citato **articolo 32 retroagiscono** e si applicano anche ai **rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato** (cfr. [Cass. sent. 2.02.2021 n.2240](#)).

Nel caso di specie, la **pronuncia n. 228/2014 della Corte Costituzionale** è intervenuta **al termine dello svolgimento del processo di appello** (rapporto processuale, quindi, non ancora esaurito), configurandosi in tal modo una situazione di **"ius superveniens"** che comporta la **disapplicazione della norma dichiarata illegittima**.

Peraltro, è stato rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate ha **ammesso** nel controricorso che «**gli avvisi di accertamento si sono fondati anche su prelevamenti**», oltre che su «**altri elementi**».

La Corte di Cassazione ha pertanto **cassato** la sentenza impugnata, **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che «**dovrà escludere dal computo della ripresa fiscale i "prelevamenti"**».